

## STATUTO

### TITOLO 1 - COSTITUZIONE

**Articolo 1)** E' costituita una Associazione denominata

**" Bergamo Smart City & Community ".**

E' una libera associazione con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e seguenti del codice civile.

### TITOLO 2 - SEDE

**Articolo 2)** L'Associazione ha sede presso il Comune di Bergamo. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

L'Assemblea degli associati potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.

### TITOLO 3 – SCOPO

**Articolo 3)** L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa, ha lo scopo di:

- Individuare, sviluppare, e proporre attività nell'ambito dell'innovazione al fine di contribuire alla costruzione di una "città intelligente" (smart city) come un insieme di strategie tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita, grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.
- Interagire e collaborare con gli altri enti pubblici territoriali che vorranno

entrare nell'Associazione per valorizzare i loro territori e costituire una rete/network di Comuni bergamaschi impegnati sugli stessi obiettivi programmatici e di scopo indicati nello statuto;

- Interagire e collaborare altresì con università ed enti di ricerca ovvero altre realtà del secondo e del terzo settore che vorranno sostenere l'Associazione per valorizzare il territorio e costituire una rete/network di collaborazione sugli stessi obiettivi programmatici e di scopo indicati nello statuto;

- Collaborare attivamente con gli uffici delle istituzioni del territorio che hanno un ruolo attivo nel contesto europeo ed in particolare con l'ufficio progettazione Europea del Comune di Bergamo, tramite il quale veicolare la presentazione delle proposte (call for proposal), in attuazione dei programmi Comunitari.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività tra cui:

- Analizzare e selezionare le azioni, le iniziative, le proposte che verranno dagli associati e dai soggetti esterni in qualità di portatori di interessi finalizzate al progetto Bergamo Smart City & Community;

- individuare e sostenere i processi partecipativi, atti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi;

- realizzare e promuovere convegni, incontri, conferenze, riunioni informative e formative;

- realizzare e promuovere progetti, iniziative e campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, scuole, circoli didattici e comunità, favorendo contatti, scambi e collaborazioni;

- realizzare e promuovere attività editoriali, di comunicazione e marketing;
- nonché ogni altra attività utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

#### **TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

**Articolo 4)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- fondi di riserva rappresentati dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;
- contributi degli associati;
- contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, concerti, ed altri eventi;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata che incrementa il patrimonio e l'attività sociale.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili e immobili di proprietà degli associati o dei terzi possono essere dati in comodato o ceduti a qualsiasi altro titolo all'Associazione stessa.

Il Comune di Bergamo mette a disposizione dell'associazione l'uso delle strutture e delle attrezzature.

**Articolo 5)** I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e per l'iscrizione annuale, fissati dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea stessa, che ne delibera l'ammontare.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di recesso o decadenza le quote versate non saranno revocate e/o restituite.

Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate e l'Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO 5 - ASSOCIATI**

**Articolo 6)** Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in associati fondatori, associati onorari ed associati ordinari.

Sono associati fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono associati onorari coloro che si sono distinti per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività ed alle finalità dell'Associazione.

Sono associati ordinari persone fisiche o giuridiche o enti che aderiscono all'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dalla stessa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza, religione e nazionalità.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L'appartenenza all'Associazione è subordinata al pagamento della quota annuale. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che sarà determinata, annualmente, dall'Assemblea. La maggiore o minore contribuzione, non va comunque a modificare i rispettivi diritti nei confronti dell'associazione, vigendo il principio di uguaglianza.

**Articolo 7)** Tutti gli associati assumono gli obblighi di:

- a) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- b) osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) versare eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

**Articolo 8)** Tutti gli associati acquisiscono i seguenti diritti:

- a) diritto di voto e possono inoltre essere eletti alle cariche associative;
- b) partecipare in modo continuativo alla vita dell'Associazione e alle riunioni dell'Assemblea;
- c) recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento con almeno 3 mesi di preavviso.

**Articolo 9)** La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso;
- b) per decadenza e cioè la perdita accertata dal Consiglio Direttivo di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che danneggino l'immagine dell'Associazione stessa;
- d) per morosità, in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento della quota sociale e/o dei contributi straordinari.

## **TITOLO 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

**Articolo 10)** Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice-Presidente;

d) l'Organo di controllo.

## **TITOLO 7 - ASSEMBLEA**

**Articolo 11)** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che all'estero.

**Articolo 12)** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a cura del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vice-presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, nel caso in cui ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei degli associati aventi diritto, ovvero dall'Organo di controllo.

La convocazione - contenente l'ordine del giorno, con luogo, data e ora fissati, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione - deve essere inviata agli associati aventi diritto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con posta prioritaria, o con raccomandata a mano, o telefax o mediante pubblicazioni dell'associazione ovvero anche per il tramite di posta elettronica ed affissa presso la sede dell'associazione.

**Articolo 13)** Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. All'Assemblea ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante mandato scritto con indicazione dell'associato delegante; ogni associato non potrà avere che un solo mandato/ delega.

**Articolo 14)** L'Assemblea vota con voto palese per alzata di mano.

Su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Presidente, e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. L'Assemblea, su proposta del Presidente, sceglie due scrutatori incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti. Gli scrutatori potranno essere anche non associati.

**Articolo 15)** L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero; essa delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. Per deliberare modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti.

**Articolo 16)** L'assemblea è presieduta e coordinata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in mancanza, o da un associato nominato dall'Assemblea.

**Articolo 17)** I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario operativo dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti e trascritti nel libro verbali assemblee, il quale è



custodito dallo stesso segretario.

Spetta al segretario operativo verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe (non più di una per ogni associato).

**Articolo 18)** L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale, in particolare l'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali, nonché gli eventuali contributi straordinari;
- c) procedere alla nomina, su proposta del consiglio direttivo, dell'Organo di controllo;
- d) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- e) delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
  - sulle modifiche statutarie;
  - sul regolamento interno;
  - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - sul rendiconto della gestione dell'Associazione;
  - deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal consiglio direttivo;
  - sull'esclusione degli associati;
  - e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

## **TITOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 19)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Al consiglio direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite

---

ad altri organi dell'associazione dalla legge o dallo statuto, e comunque sulle seguenti:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea sulle materie di cui all'art. 18;
- proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- deliberare i programmi delle attività dell'associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi dell'associazione, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o alle attività dell'associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione della assemblea dei soci;
- proporre l'entità delle quote di ammissione ed dei contributi associativi annuali, nonché degli eventuali contributi straordinari;
- esaminare, per l'accoglimento o per il rigetto, le domande di ammissione ad associato delle relative categorie;
- nominare, a maggioranza dei componenti, il vice-presidente dell'associazione;
- stipulare polizze assicurative; stipulare convenzioni con Enti, pubblici e privati;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- nominare eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione, accertarne la copertura;

- quantificare l'entità di indennità e compensi da corrispondere a fronte di attività svolte a favore della associazione nei limiti dell'importo previsto nel bilancio preventivo;
- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- individuare modalità organizzative e di funzionamento della struttura;
- valutare l'eventuale raggiungimento degli scopi o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di comitati/commissioni consultivi/e o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da associati e non associati.

**Articolo 20)** Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. Tutti gli associati fondatori sono membri di diritto del Consiglio. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina altresì il numero dei componenti.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e comunque sino a quando non saranno nominati i successori e sono rieleggibili.

**Articolo 21)** In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere, per qualunque causa, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti, fermo restando il criterio di composizione del consiglio, sottoponendo il provvedimento all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende scaduto l'intero consiglio direttivo.

**Articolo 22)** Tutte le suddette cariche compresa quella del Presidente, hanno durata pari a quella del Consiglio direttivo e sono tutte onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

**Articolo 23)** Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare un Direttore che sottoscrive tutti gli atti amministrativo/gestionali ordinari dell'Associazione e può nominare un Segretario operativo con compiti di coordinamento delle attività e di assistenza agli altri organi dell'Associazione partecipando alle relative riunioni. Il Consiglio Direttivo determina i compensi del Direttore e del Segretario operativo e nomina il personale dipendente dell'Associazione determinandone, di concerto con il Direttore, le mansioni ed i rispettivi compensi.

**Articolo 24)** Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

La convocazione - contenente l'ordine del giorno, con luogo, data e ora fissati, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione - deve essere inviata agli associati aventi diritto con posta prioritaria, o con raccomandata a mano, o telefax ovvero anche per il tramite di posta elettronica, a cura del Presidente o per sua delega dal Segretario Operativo, almeno cinque (o diversa data) giorni prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza deve essere recapitato con telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima della seduta.

Le riunioni del consiglio possono anche tenersi in teleconferenza, videoconferenza, o per mezzo di tecnologie similari, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i predetti sistemi di collegamento. Deve tassativamente essere assicurata:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- c) la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio direttivo si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione consiliare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest'ultimo da un Consigliere designato dai presenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario operativo. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da

processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario operativo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario operativo deve redigere, su apposito libro, il relativo verbale che – previa approvazione nella successiva seduta – viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

## **TITOLO 9 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

**Articolo 25)** Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione è il Sindaco in carica del Comune di Bergamo o un suo delegato scelto fra gli amministratori in carica e come tale:

- a) convoca e presiede l'assemblea degli associati;
- b) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione.
- c) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste dallo statuto;
- d) dirige e coordina con il Direttore, se nominato, l'esecuzione delle decisioni prese;
- e) ha la facoltà di delegare l'esecuzione di vari adempimenti;
- f) sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio della associazione;
- g) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- h) assume, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del consiglio direttivo, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;
- i) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli ef-

fetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

## **TITOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO**

**Articolo 26)** Nei casi previsti dalla legge, la gestione amministrativa dell'Associazione è verificata da un Organo di controllo, nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo potrà essere o Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o dal Revisore Unico, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.
- L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a favore dell'Organo di controllo.

## **TITOLO 11 - BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 27)** L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Verrà altresì sottoposto all'approvazione

---

dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

## **TITOLO 12 - SCIoglIMENTO**

**Articolo 28)** Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere attuato:

- a) se l'assemblea ne delibera lo scioglimento;
- b) se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel minimo previsto per il suo funzionamento.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

## **TITOLO 13 - NORME FINALI**

**Articolo 29)** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

**Articolo 30)** Per tutte le controversie insorte tra l'associazione ed gli associati nonché tra gli associati stessi, sarà competente il Foro di Bergamo.